

## **TI\_GERICHTE 32.2002.89 vom 6. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.89](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.89)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.89 du 6 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.89 del 6 giugno 2002

### **Volltext**

Incarto n.32.2002.00089

rg/fz

Lugano

30 settembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 4 luglio 2002 interposto da

\_\_\_\_\_,

rappr. da: \_\_\_\_\_

contro

la decisione del 6 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 30 agosto 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 27 settembre 2002 con cui il rappresentante del ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.